Società. La bozza del decreto Mef in consultazione da integrare per evitare la penalizzazione dei contribuenti sottoposti a verifica

Transfer price, correttivi sulle perdite

Nei comparables devono coesistere realtà in utile e in rosso in linea con le indicazioni dell'Ocse

Angelo D'Ugo
Alessandro Germani

Evitare penalizzazioni dei contribuenti sottoposti a verifica da parte dell'agenzia delle Entrate. Considerando, al momento dell'individuazione del prezzo di libera concorrenza, anche l'ipotesi che un'impresa sia in perdita. La bozza di decreto del Mef in materia di transfer price, attualmente in consultazione fino al 21 marzo, dovrebbe prendere in considerazione anche questo aspetto. Solo così sarà possibile garantire un'effettiva certezza del diritto in materia di prezzi di trasferimento alle società che operano oltre-confine, centrando l'obiettivo di applicare in maniera corretta le linee guida dell'Ocse e il principio di libera concorrenza.

Nelle verifiche fiscali riguardanti i prezzi di trasferimento l'amministrazione fa spesso ricorso ai metodi reddituali e, tra questi, a quello del margine netto della transazione (cosiddetto Tnmm – Transactional net margin method). Ciò, del resto, avviene anche nei contraddittori relativi alle istanze di agevolazione da patent box, che seguono nella sostanza la stessa metodologia del transfer pricing.

Infatti, la determinazione del contributo economico da agevolare ascrivibile all'intangibile avviene spesso isolando il contributo delle cosiddette funzioni routinarie, alle quali poi si affiancano altri fattori. Il tutto si ottiene ricorrendo al residual profit split nella variante del Tnmm (circolare 11/E/16), che consente di individuare degli indicatori di profitto netti quale il rapporto fra Ebit e costi di produzione per la funzione produttiva oppure quello fra Ebit e vendite (Ros – return on sales) per la funzione distributiva.

In questi contesti, quando ci si confronta con i competitor selezionati – per individuare il prezzo di libera concorrenza nell'ambito del transfer price o il contributo economico agevolabile nel patent box – spesso ci si imbatte nella tematica delle imprese in perdita. Infatti, i risultati in perdita condizionano le medie e le mediane con le quali il contribuente si dovrà confrontare e il loro inserimento risulterà tendenzialmente a suo vantaggio.

La problematica va affrontata anche alla luce delle modifiche normative intervenute sulla disciplina del transfer pricing con il Dl 50/17 e all'emanazione da parte del Mef di una bozza di decreto, con l'obiettivo di fornire delle linee guida basate sulle best practice internazionali.

La fattispecie delle imprese in perdita è esplicitamente trattata anche dalle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento. In relazione a ciò la versione del 2017 non è di fatto cambiata rispetto alla precedente del 2010. L'attuale paragrafo 1.129 evidenzia al riguardo che:

- va osservata con particolare attenzione la fattispecie dell'impresa associata che realizzi costantemente perdite;
- le perdite possono essere ascrivibili ad alti costi di avviamento, condizioni economiche sfavorevoli, inefficienze o altri validi motivi commerciali;
- un'impresa indipendente non tollererebbe perdite per un periodo di tempo indefinito, mentre un'impresa associata che realizza perdite può restare in attività se le sue attività commerciali apportano benefici al gruppo multinazionale nel suo insieme.

In generale, soprattutto quando ci si confronta con soggetti terzi allo scopo di valutare l'adeguatezza della politica dei prezzi di trasferimento, il fatto di imbattersi in aziende in perdita non può comportare automaticamente la loro esclusione dal panel dei competitor. La perdita infatti è, sotto il profilo aziendalistico, un elemento che può trovar spazio nella vita dell'impresa per svariati fattori. Ciò che è da considerarsi patologico – e da escludere – sono le situazioni persistentemente in perdita e quelle che addirittura sfociano in procedure concorsuali o nella liquidazione.

Del resto questo punto di vista sembra ampiamente supportato anche dalla giurisprudenza di merito. Sotto questo profilo infatti è stato riconosciuto che:

- nell'elenco dei comparables devono coesistere società che hanno riportato sia utile che perdita d'esercizio (Ctr Lombardia 21/04/2015 n. 1670);
- l'ufficio non può scartare le società che invece chiudono il proprio bilancio in perdita o in pareggio (Ctr Lombardia 9 luglio 2015 n. 3165);
- le società che chiudono l'esercizio sociale in perdita devono essere considerate, perché la perdita, secondo principi aziendalistici e civilistici, è un risultato d'esercizio, a fine anno. L'ufficio non può scartare tout court le società che chiudono con segno negativo. Utile, pareggio e perdita d'esercizio sono tutti elementi da prendere in esame, nel raffronto da farsi, perché solo così si ha un quadro più completo e realistico delle società esaminate (Ctp Milano 8/02/16 n. 1108).

Nell'ambito del Dm in bozza sarebbe opportuno che questi aspetti venissero presi in considerazione, evitando assurde penalizzazioni dei contribuenti sottoposti a verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE GUIDE



LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Mancano ormai due mesi al termine per la presentazione della domanda di rottamazione-bis delle cartelle esattoriali. Per capire chi sono i soggetti interessati, a quali aspetti bisogna far riferimento per valutare la convenienza e quali sono le regole da seguire, mercoledì 14 marzo uscirà con Il Sole 24 Ore il Focus di Norme&Tributi «La rottamazione delle cartelle» (disponibile online per gli abbonati). Una guida che sintetizza tutte le diverse scadenze a cui bisogna prestare attenzione per aderire alla sanatoria, anche perché chi salta la prima rata o le successive decade automaticamente dall'operazione che consente di saldare il conto con l'ex Equitalia con un abbattimento dell'importo dovuto.

Le novità del decreto in sintesi

01 | IMPRESE ASSOCIATE
Sotto il profilo soggettivo il fulcro diviene la definizione di impresa associata superando la mera nozione di controllo.
Viene stabilito che in presenza di un'impresa residente e di società non residenti si ha un'impresa associata quando un'impresa partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di un'altra.
Lo stesso dicasi quando una persona o più persone partecipano direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.
Per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale si intende la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale di un'altra impresa o l'influenza dominante sulle decisioni commerciali o finanziarie

02 | COMPARABILITÀ
Occorre guardare ai seguenti fattori:
a) le condizioni contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni, tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti

03 | METODI APPLICABILI
Sulla scorta delle indicazioni dell'Ocse vengono richiamati i metodi tradizionali (Cup, resale e cost plus) e quelli reddituali (Tnmm e profit split).
A parità di condizioni, i metodi tradizionali prevalgono su quelli reddituali e quello del confronto di prezzo prevale su tutti gli altri, sia tradizionali sia reddituali.
Viene specificato che comunque non è necessario applicare più di un metodo per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.
Inoltre se l'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le condizioni stabilite dal Dm la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria si dovrà basare su quel metodo

04 | INTERVALLO DI VALORI
Viene dichiarato conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato. L'operazione controllata si considera realizzata in conformità a tale principio quando l'indicatore finanziario sia comunque ricompreso nell'intervallo.
Questo significa che nell'ambito delle verifiche la prassi dell'ufficio di considerare valido solo un punto dell'intervallo (la mediana) rispetto a tutti gli altri dello scarto interquartile non dovrebbe più trovare spazio

05 | REGOLE APPLICATIVE
Sono previsti uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate per emanare ulteriori disposizioni applicative comunque in linea con i dettami dell'Ocse